

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA TERRITORIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27 Luglio 2019

Indice

ART. 1 – Istituzione

ART. 2 - La Consulta territoriale - definizione

ART. 3 – Composizione e nomina della Consulta

ART. 4 – Requisiti

ART. 5 – Presidenza della Consulta

ART. 6 – Funzionamento della Consulta

ART. 7 – Rapporti fra Consulta, Giunta e Consiglio Comunale

ART. 8 – Dimissioni, decadenza e revoca dei Componenti

ART. 9 – Scioglimento della Consulta

ART. 10 – Entrata in vigore del Regolamento

ART. 1

Istituzione

1 - Il Comune di Castel Guelfo ispira la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione attiva dei cittadini e delle loro forme associative all'amministrazione della comunità e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.

2 - A tal fine, ai sensi dell' art. 5 dello Statuto, istituisce la Consulta territoriale.

3 - La Consulta opera, in attuazione del principio di sussidiarietà, come tramite delle istanze dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione. L'Amministrazione si impegna a considerarla come organo consultivo periferico rappresentativo di interessi locali.

ART. 2

La Consulta territoriale - definizione

1 - La Consulta territoriale rappresenta il territorio di:

Poggio Piccolo, Picchio, Via Larga, Crocetta e Fantuzza.

Essa è un organismo finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini ed è uno strumento attraverso i quali i cittadini possono conoscere le scelte operative e strategiche dell'Amministrazione comunale e concorrere alla loro definizione.

La Consulta si fa interprete delle esigenze espresse dalla cittadinanza a livello territoriale, al fine di rendere effettiva la partecipazione del singolo allo sviluppo ed all'evoluzione della comunità locale, esprimendo pareri e avanzando proposte all'Amministrazione Comunale.

ART. 3

Composizione e nomina della Consulta

1 - La Consulta territoriale è costituita da un minimo di 5 fino a un massimo di 11 componenti.

2 - I componenti della Consulta vengono nominati entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale e restano in carica per il periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo comunale, fatti salvi i casi previsti nel presente Regolamento.

3 - Alla scadenza del mandato amministrativo, o in caso di scioglimento del Consiglio comunale per qualunque causa, l'attività della Consulta è prorogata fino alla nomina del nuovo organismo da parte del nuovo Consiglio comunale, e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

4 - Il Sindaco indice le elezioni dei membri della Consulta e ne dà comunicazione mediante avvisi da affiggersi entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, con contestuale pubblicazione sul sito web del Comune e con altre modalità ritenute adeguate.

Nei 30 giorni successivi coloro che intendono proporsi per l'elezione devono presentare al protocollo del Comune la propria candidatura accompagnata da una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento e da una breve presentazione personale.

5 - La lista dei candidati indicati in ordine alfabetico sarà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e invio ai Capigruppo consiliari.

6 - L'elezione avviene nel corso di un'apposita seduta del Consiglio comunale convocata entro 180 giorni dall'elezione dello stesso.

7 - Nel caso in cui il numero di candidature risultasse inferiore al numero minimo dei componenti, a copertura delle candidature mancanti i Capigruppo consiliari presentano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4 proprie candidature, comunque in numero non superiore a una per ciascun Gruppo.

8 - La conferenza dei Capigruppo consiliari esamina le candidature presentate, provvedendo all'esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti. Successivamente, qualora vi sia un accordo unanime fra tutti i Gruppi, può formulare al Consiglio Comunale un'unica e complessiva proposta per la nomina dei componenti della Consulta. Per quanto possibile in relazione alle candidature pervenute, nella composizione della Consulta dovrà essere garantita la rappresentanza di genere nonché la rappresentanza delle diverse località facenti parte del territorio della Consulta.

9 - Nel caso in cui nella Conferenza dei Capigruppo non si sia raggiunto l'accordo unanime, l'elezione dei membri della Consulta da parte del Consiglio Comunale avverrà a scrutinio segreto. Ai Consiglieri comunali verrà consegnata una scheda di votazione sulla quale si potranno indicare due nominativi. Saranno dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei membri da eleggere, garantendo comunque, ove possibile, la rappresentanza di genere.

ART. 4

Requisiti

4 - I candidati per la nomina nella Consulta territoriale dovranno essere in possesso, nel momento della presentazione della loro candidatura, dei seguenti requisiti, da documentarsi mediante autocertificazione:

- 1) essere residenti nell'ambito territoriale della Consulta o avere in esso sede di un'attività economica o lavorativa;
- 2) avere compiuto sedici anni;
- 3) non essere incorsi nelle cause ostative all'elettorato attivo previste dall'art. 2 Testo Unico approvato con DPR 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche;
- 4) non essere consiglieri comunali o assessori né comunque ricoprire cariche pubbliche elettive;
- 5) non essere dipendente o collaboratore del Comune.

ART. 5

Presidenza della Consulta

1 - La Consulta elegge, al proprio interno, a maggioranza dei componenti, un Presidente che la presiede coordinandone i lavori e raccordandola con l'Amministrazione ed in particolare con gli Assessori di riferimento. La riunione per l'elezione del Presidente viene convocata dal Sindaco e

presieduta dallo stesso o da un suo delegato. In assenza del Presidente presiede la Consulta il più anziano d'età. Il Presidente stabilisce data e modalità di convocazione.

2 - In caso di dimissioni o decadenza del Presidente in carica, la Consulta viene convocata dal Sindaco entro 60 giorni per l'elezione di un nuovo Presidente.

3 - Il medesimo Componente non può essere nominato Presidente per più di due mandati.

4 - Il Presidente della Consulta, nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti, può ottenere dagli uffici comunali le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni previste nel presente Regolamento.

Art. 6

Funzionamento della Consulta

1 - I componenti della Consulta esercitano il loro incarico senza percepire alcuna indennità o compenso.

2 - La Consulta si riunisce, di norma, almeno 3 volte l'anno. In almeno uno di questi incontri è presente il Sindaco o l'Assessore di riferimento di cui al successivo art. 7. In casi particolari ed urgenti, e nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto al punto precedente, la Consulta può essere convocata dal Sindaco.

3 - Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta su richiesta scritta e motivata presentata da un terzo dei componenti - con arrotondamento all'unità superiore- o da venti residenti nel territorio della Consulta.

4 - Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti .

5 - Il segretario della seduta è un membro della Consulta designato dal Presidente. Il segretario redige il verbale di ogni incontro e lo trasmette alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

6 - Le sedute della Consulta sono tenute nella sala del Consiglio Comunale, a meno che la Consulta non si autodetermini diversamente.

7 - Le riunioni della Consulta sono di norma pubbliche; il Presidente indica nella convocazione i casi in cui, per la riservatezza delle questioni in esame, la Consulta è riunita a porte chiuse.

8 - Delle riunioni viene data informazione alla cittadinanza attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Amministrazione comunale. Tutti i cittadini interessati possono assistere alle riunioni, senza diritto di parola né di voto. Per la trattazione di particolari argomenti il Presidente della Consulta - in accordo con il Sindaco o con l'Assessore di riferimento - può invitare alle riunioni tecnici o operatori comunali.

9 - La Consulta, in accordo con il Sindaco o con l'Assessore di riferimento, può organizzare pubbliche assemblee in merito ad argomenti di particolare rilevanza, al fine di informare la cittadinanza o di coinvolgerla nelle scelte amministrative. L'Amministrazione Comunale si impegna a curare la pubblicità di tali iniziative.

10 - La Consulta esprime pareri a maggioranza dei presenti a condizione che questi siano oltre il 50% dei componenti della Consulta stessa. In caso di quoziente decimale si fa riferimento all'unità superiore. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 7

Rapporti fra Consulta, Giunta e Consiglio Comunale

1 - Alla Consulta partecipano gli Assessori comunali eventualmente indicati dal Sindaco in relazione alle tematiche affrontate.

2 - Al Presidente della Consulta viene inviata comunicazione della convocazione del Consiglio comunale.

3 - Il Presidente della Consulta può essere sentito dalla Giunta in relazione a particolari temi e/o a problematiche emersi nel corso dell'attività della Consulta.

4 - Il Sindaco può convocare nel corso del mandato una o più sedute straordinarie del Consiglio comunale dedicate all'incontro con i componenti della Consulta.

5 - La Giunta può chiedere pareri non vincolanti alla Consulta sul funzionamento di servizi e su atti, programmi, iniziative e progetti riguardati l'ambito territoriale di competenza; la Consulta è tenuta a fornire il parere richiesto entro 30 giorni. In assenza di risposta entro 30 giorni, l'Amministrazione procederà autonomamente.

In casi particolarmente urgenti di richiesta di parere da parte dell'Amministrazione comunale il Presidente deve convocare la seduta di Consultazione entro i 10 gg. e entro ulteriori 2 gg. comunicare le determinazioni prese.

6 - Le Consulte possono sottoporre alla Giunta interrogazioni, petizioni o proposte alle quali la Giunta dovrà dare riscontro entro 30 giorni.

ART. 8

Dimissioni, decadenza e revoca dei componenti

1 - Il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive regolarmente convocate dal Presidente comportano la decadenza dalla carica.

2 - Il Componente che durante il mandato perde il requisito della residenza nel territorio della Consulta rimane comunque in carica se l'evento avviene nell'anno solare precedente alla scadenza del mandato stesso.

3 - A istanza di qualunque cittadino o d'ufficio, il Sindaco, nel caso di riscontrata irregolarità nel funzionamento della Consulta territoriale per cause imputabili ad uno dei suoi Componenti, ne riferisce al Consiglio al fine dell'eventuale revoca.

4 - Il Consiglio Comunale provvede altresì alla dichiarazione di decadenza nelle ipotesi di cui al comma 1.

5 - La sostituzione del componente dimessosi, revocato o decaduto avviene con modalità analoghe a quelle seguite per la sua nomina.

6 - La Consulta può funzionare regolarmente anche a seguito di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più componenti, purché sia salvaguardato il limite minimo di 5 componenti. Al di sotto di tale limite la Consulta viene sciolta secondo previsto dal successivo art. 9.

ART. 9

Scioglimento della Consulta

1 - Il Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino, sottopone al Consiglio Comunale la decisione di scioglimento della Consulta nei seguenti casi:

- non operatività della Consulta per un periodo di oltre un anno;
- irregolare funzionamento della stessa per contrasto con il presente Regolamento;
- incompatibilità dell'attività della Consulta con gli scopi istituzionali della stessa;
- numero di componenti inferiore a 5 in seguito a dimissioni, revoca o decadenza.

2 - Nel caso di scioglimento per il verificarsi delle cause di cui al comma precedente, la Consulta verrà rieletta all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 3.

3 - La Consulta è sciolta di diritto al venir meno per qualsiasi causa degli organi elettivi comunali, fermo restando il periodo di proroga indicato all'art. 3.

ART. 10

Entrata in vigore del Regolamento

1 - Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto consiliare di approvazione.

2 - Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione, della durata di un anno dall'insediamento della Consulta, durante il quale ne sarà verificata l'attuazione al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.